



PARERE MOTIVATO
n. 123 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: **SUAP per Ampliamento di un fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale. Ditta Luxottica Group s.p.a.. Verifica di Assoggettabilità. Comune di Sedico (BL)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'ufficio Suap del Comune di Sedico con note pec acquisita al protocollo regionale ai protocolli regionali numeri 23189, 23182, 23026 del 21/01/2016 relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'Ampliamento di un fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale della ditta Luxottica Group s.p.a.;

ESAMINATE la nota pec prot. 191265 in data 16.05.16, con la quale il Responsabile del Procedimento del Comune di Sedico, ha trasmesso il prospetto riportante le 3 osservazioni pervenute, nonché il relativo "parere di coerenza delle osservazioni" redatto dal Valutatore attestante quali parti delle osservazioni hanno attinenza agli aspetti ambientali;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.183149 del 10.05.16 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno che di seguito si riporta:

In riferimento alla nota, in data 5.5.2016, prot. n. 176075, relativa all'oggetto si comunica che in sede di Conferenza di Servizi, per l'intervento di cui trattasi, la scrivente Sezione ha espresso parere favorevole con prescrizioni nei riguardi idraulici, a sensi della L.R. 9.8.1988 n. 41, oltre a parere favorevole per quanto attiene alla compatibilità idraulica, a sensi della Dgr 2948 del 6.10.2009 e sotto il profilo geomorfologico, a sensi dell'art. 89 del D.P.R. del 6.6.2001, all'approvazione della variante del P.R.G.

Oltre quanto sopra indicato non si rilevano effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'ampliamento in oggetto.

- Parere n.11241 dell'11.05.16 assunta al prot. reg. al n.185240 dell'11.05.16 dell'ULSS 2 di Feltre che di seguito si riporta:

Esaminato il progetto si esprime il seguente parere :

Favorevole

Sia valutata l'organizzazione della viabilità comunale in relazione all'ulteriore aumento del traffico veicolare, ciclabile e pedonale, soprattutto nelle ore di punta.

- Parere n.21077 dell'11.05.16 assunto al prot. reg. al n.184550 dell'11.05.16 della Provincia di Belluno che di seguito si riporta:



Con riferimento alla Vostra nota pervenuta al protocollo provinciale in data 05/05/2016 prot.20322 relativa alla verifica di assoggettabilità per l'ampliamento del fabbricato industriale della ditta Luxottica Group spa in variante allo strumento urbanistico, per quanto riguarda il Settore Ambiente e Territorio, Servizio Pianificazione, non si rilevano particolari criticità con il PTCP approvato con DGRV 1136/2010 e vigente.

Si fa presente, comunque, con riferimento alla indicazione contenuta nel Rapporto Ambientale a pag. 147:

Non si ritiene di dover ricorrere ad altro approvvigionamento idrico in quanto è in avviamento un programma di ottimizzazione dei processi tale da ridurre consumo di acqua e scarichi rispetto ad oggi.

Fin da subito, ed in fase di costruzione del fabbricato, sarà eseguita una ricerca sul terreno adiacente di falde sotterranee per l'approvvigionamento d'acqua per l'uso industriale e di raffreddamento da pozzo, fonte alternativa all'acquedotto pubblico. Sarà poi inoltrata al Genio Civile di Belluno apposita domanda di Concessione di Derivazione d'acqua da Pozzo per non sovraccaricare l'acquedotto pubblico da ingenti prelievi d'acqua

che il PTCP prevede (art. 32 co.3 delle NI) che la progettazione degli insediamenti produttivi sia basata su criteri ambientali contenuti nell'allegato B.215 "Criteri per la progettazione degli insediamenti produttivi". In particolare l'allegato prevede che *"la valutazione della quantità e della tipologia dei consumi idrici del polo produttivo, delle quantità di risparmio, di riciclo, di riutilizzo irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate da acque grezze superficiali"*. Nel caso specifico si tenga

presente di ottimizzazione l'approvvigionamento idrico anche con il recupero dell'acqua piovana riutilizzandola a fini produttivi considerato che l'intervento di ampliamento prevede già un bacino di laminazione per le acque meteoriche e le superfici di copertura dei fabbricati sono consistenti.

In riferimento alla documentazione fornita non si rilevano particolari aspetti di competenza ambientale del Settore Ambiente e Territorio, Servizio Ecologia.

Per quanto riguarda il Settore Patrimonio e Viabilità si rileva che:

- sul piano della viabilità si ritiene di condividere le previsioni illustrate nel rapporto preliminare di verifica;
- per quanto riguarda i parcheggi, in numero inferiore alle necessità soprattutto in relazione alla contemporanea presenza delle auto del turno entrante e uscente, si ritiene, al fine di evitare un "parcheggio incontrollato" che già caratterizza la zona, di promuovere la mobilità alternativa all'auto propria, attraverso l'uso del car pooling e del mezzo collettivo. L'attuazione di questa mobilità dovrebbe essere incentivata anche con benefit dell'Azienda riservati a coloro che la praticano, che porterebbe a una concreta mitigazione degli impatti indotti. Del resto questa azione è ipotizzata anche nel rapporto preliminare di verifica (cap 10.9 a pag. 151).

Si segnala, da ultimo, una incongruenza sul numero dei posti auto del nuovo parcheggio a pagina n. 18 vengono indicati in n. 171 mentre a pagina 141 in n. 180.

- Parere n.1386 dell'11.05.16 assunto al prot. reg. al n.186223 del 12.05.16 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione che di seguito si riporta:



Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 176074/C101 del 5.5.2016 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione dell'intervento in oggetto, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralecio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave, (cfr. tav 54 del PAI Piave), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr <http://www.alpiorientali.it> tav. J07) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.10187 del 5.05.16 assunto al prot. reg. al n.188872 del 13.05.16 della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con allegato anche il parere n.5640del 10.05.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento all'intervento in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 176074 del 05.05.2016, (qui pervenuta in data 05.05.2016) ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0010187 del 05.05.2016 con cui l'Amministrazione Regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano.

Considerato che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la VAS riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

Parere Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso:

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente in quanto l'ampliamento descritto in oggetto, non ricade in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 136 e 142. Inoltre il sito risulta distante da zone SIC e ZPS;*
- c) si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;*



e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano;

f) si ritiene esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

g) si ritiene esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti l'intervento in oggetto: l'ampliamento proposto, pur inserendosi in un'area ex agraria caratterizzata da alcuni filari di alberi e dalla presenza di un fosso con presenza di vegetazione, viene realizzato in adiacenza ad un fabbricato industriale già presente di proprietà della Società Luxottica.

h) si ritiene esaustiva la considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;

i) si ritiene esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione dell'intervento proposto;

Si ritiene, pertanto, che la realizzazione dell'ampliamento del fabbricato industriale, di proprietà della Società Luxottica Group, comporti un impatto contenuto sui valori paesaggistici che l'area riveste.

Al fine di migliorare l'inserimento del nuovo fabbricato in oggetto, si consiglia comunque, in fase di progettazione, di curare particolarmente la qualità architettonica che dovrà riproporre le caratteristiche materiali ed architettoniche di quello esistente, prevedendo anche la collocazione di quinte arboree d'alto fusto lungo il perimetro dell'area, con particolare riferimento alle visuali dalla adiacente strada statale e dai nuclei abitati vicini, in modo da mitigarne l'impatto visivo. Lungo il perimetro orientale (presenza di un fosso) ed occidentale sono comunque presenti delle fasce alberate che delimitavano l'originale campo coltivato, per le quali si ritiene utile il loro mantenimento.

Vista altresì la nota n. 5640 del 10.05.2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato la possibile esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di VAS: "vedi copia del parere integrale prodotta in allegato"

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, non ravvisa la necessità di sottoporre l'ampliamento del fabbricato industriale, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Sedico, in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Con riferimento alla nota della Regione del Veneto - Dipartimento Territorio, Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), prot. 176074 del 05/05/2016, acquisita agli atti di questa Soprintendenza con prot. 5595 del 09/05/2016, esaminata la documentazione di riferimento reperita sul sito web della Regione Veneto, vista la nota del Segretariato Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto prot. 16419 del 21/12/2015, si esprime in via endoprocedimentale il seguente parere di competenza.

L'intervento ricade in area non soggetta a disposizioni di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, per quanto finora agli atti di questo Ufficio, non sono noti rinvenimenti archeologici nelle immediate adiacenze, sebbene si segnali un generico rischio archeologico legato all'interesse della valle del Cordevole dal punto di vista delle dinamiche insediative antiche.

Ciò premesso, si ritiene possibile l'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di VAS, fermo restando quanto previsto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 sull'obbligo di immediata comunicazione in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e stratigrafie di interesse archeologico nel corso dei lavori.



- Parere del 13.05.16 assunto al prot. reg. al n.189566 del 13.05.16 del Comune di Sedico che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 05.05.2016 (prot. 176074) relativamente alla verifica di assoggettabilità dell'intervento in oggetto indicato;

Visto il progetto di ampliamento del fabbricato ad uso industriale richiesto dalla ditta Luxottica Group S.p.A. in variante allo strumento urbanistico generale (pratica SUAP 00891030272-01032016-1615) con relativa documentazione progettuale;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi nelle riunioni del 02.03.2016 (preliminare), 07.04.2016 (istruttoria), 07.04.2016 (decisoria);

VISTI, in particolare, i pareri espressi al proposito dagli Enti partecipanti alle riunioni della Conferenza stessa (ARPAV, Provincia, Genio Civile, ecc.);

Valutati tutti gli aspetti e le caratteristiche urbanistico-edilizie, lo stato dei luoghi, gli ambiti di tutela, le eventuali criticità, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche nonché gli effetti sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale;

per quanto di competenza in materia ambientale, si esprime, nel merito, parere favorevole.

- Parere ARPAV del 16.05.16 prot. 0048315 assunto al prot. regionale con pec 191636 del 16.05.16 con allegata memoria parere ARPAV del 6 aprile 2016 sulla relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

A seguito della richiesta in oggetto e analizzata la documentazione presentata, con riguardo alla valutazione degli effetti significativi sull'ambiente dell'ampliamento proposto, si ritiene di confermare la posizione espressa dal Dipartimento ARPAV di Belluno in sede di conferenza di servizi e i pareri ambientali di competenza rilasciati nell'ambito dell'istruttoria del SUAP del Comune di Sedico relativa alla domanda Luxottica Group s.p.a. del 05/03/2016 proposta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 260/2010.

Si allega per memoria il parere ARPAV del 6 aprile 2016 sulla relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BELLUNO

Servizio Controllo Ambientale
Unità Operativa Fisica Ambientale

OGGETTO: Parere sulla relazione di Impatto Acustico dell'ampliamento del fabbricato ad uso industriale nel Comune di Sedico presentato dalla ditta Luxottica Group S.p.A. Pratica SUAP: 00891030272-01032016-1615.

La Documentazione Previsionale di Valutazione di Impatto Acustico (DPVIA) presentata dalla ditta Luxottica nella pratica SUAP in oggetto riporta una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico datata 22/03/2016 documento 00891030272-01032016-1615.055.PDF

In riferimento alla documentazione presentata dalla ditta Luxottica si evidenzia che vengono presi come riferimento i limiti differenziali da verificare all'interno delle abitazioni. Vengono inoltre presi in considerazione i limiti di zona evidenziando come la classificazione acustica attualmente adottata non sia coerente con l'evoluzione della zona in esame. La ditta propone una classificazione con lo stabilimento in classe V mentre le zone limitrofe in classe IV. Si osserva che la documentazione ora proposta, differenziando opportunamente il territorio, è in accordo anche con classi più cautelative che l'Amministrazione Comunale potrà valutare in una revisione della classificazione acustica.

Nella stessa relazione si afferma comunque che nella zona a nord la ditta rispetterebbe i limiti di emissione della classe III in quanto la necessità del rispetto dei limiti differenziali comporterebbe il rispetto dei limiti di zona previsti per tale classe. Relativamente alla supposta equivalenza di tali limiti riguardo alla affermazione attribuite ad Arpav: *"il rispetto dei limiti propri di una classe III comporti automaticamente anche il non superamento dei limiti di applicabilità del criterio differenziale"* si rileva che quanto riportato è stato estrapolato da una discussione di carattere generale che presuppone delle precise caratteristiche delle sorgenti e attenuazione delle strutture da verificare nel caso concreto. Non è quindi comunque possibile dedurre il rispetto del limite differenziale semplicemente da ciò, ma piuttosto da ipotesi a pag. 62 sulla attenuazione degli edifici, su una analisi della continuità delle emissioni nel periodo di riferimento ed eventualmente su considerazioni cautelative del rumore ambientale.

Nella documentazione presentata si evidenzia che la ditta intende intraprendere alcune azioni che comporteranno il miglioramento delle proprie emissioni acustiche.

La situazione acustica viene ora descritta utilizzando una valutazione modellista che è stata validata con dei punti di controllo all'esterno degli ambienti abitativi e che prevede in alcuni casi valori prossimi ai limiti di applicabilità del criterio differenziale. Per l'incertezza associabile a questo tipo di valutazione, si ritiene che si debba verificare in modo approfondito la situazione acustica al termine degli interventi che vengono ora proposti.

Questa considerazione è avvalorata dalle seguenti osservazioni ai punti della relazione in oggetto:

- punto 4.1.4 - Si osserva che l'affermazione: "tutti i valori sono inferiori a 50 dB(A)" non trova corrispondenza nella tabella precedente n. 2; Lo stesso dicasi per l'affermazione: "i valori risultano inferiori a 45 dB(A)". Nel documento vengono utilizzati i valori di L_{95} rilevati presso parte dei punti di misura (3, 4, 5, 6 e 7) per affermare: "Già in configurazione di funzionamento diurno lo stabilimento "Luxottica Produzione" è quindi in grado di rispettare anche i limiti differenziali di immissione in periodo notturno..". Si fa presente che proprio nella zona dove verrà costruito l'ampliamento si trovano i ricettori (punti 0, 1 e 2) dove i rilievi hanno evidenziato valori di L_{95} superiori a 45 dB(A).

- punto 4.1.5 - Si osserva che nella tabella n. 3 vengono riportati dei valori di L_{95} relativi al periodo dalle 24:00 alle 06:00 di sabato 20 marzo 2016 minori di 40 dB(A). L'analisi del tracciato dei livelli secondo per



secondo (figura 3, pag. 40) evidenzia invece che in tale periodo il livello rilevato non scende mai sotto tale valore.

- punto 4.1.5.3 - Nel commento al monitoraggio per le giornate 18 – 19 marzo 2016, si afferma che il livello percentile L_{95} "...assume in periodo notturno un valore di circa 40 dB(A)" che viene confrontato con i limiti previsti dalla C.A. Per tale commento si rimanda a quanto osservato per il punto 4.1.5.

- punto 5.2.4 - Nella tabella n. 12 relativa alla taratura del modello si osserva che non vi è corrispondenza tra il valori di L_{95} relativi ai punti di misura ed i risultati riportati precedentemente.

- punto 7. - Nelle conclusioni, in riferimento ai valori rilevati, si afferma che: "Le nuove misure eseguite sono risultate tutte conformi ai limiti vigenti;". A tal proposito si osserva che presso il punto n. 0 situato a nord dello stabilimento produzione, dove è stato eseguito il monitoraggio del rumore nelle attuali condizioni di rumorosità degli impianti, si sono riscontrati valori orari di livello continuo equivalente relativi al periodo notturno superiori a 45 dB(A) valore al di sotto del quale secondo l'azienda non è applicabile il criterio differenziale. Inoltre mancando una valutazione delle altre sorgenti presenti nella zona (traffico, rumore antropico, ecc) non risulta evidente un confronto con i limiti assoluti di immissione.

Per quanto riguarda la viabilità indotta si osserva che sono assenti delle informazioni sulla viabilità esistente (SR 203 e Via Caduti e dispersi in Russia) nella fase Ante Operam e non vi sono punti di misura a sud dello stabilimento Produzione per la valutazione del clima acustico in tale fase. Nel modello vengono inseriti come sorgenti i parcheggi ed il relativo traffico dei mezzi ma mancano delle misure di verifica. Per una verifica completa dell'impatto acustico della viabilità indotta associabile alla ditta nel futuro assetto sarà necessario eseguire dei rilievi strumentali considerando in particolare i ricettori posti a sud dello stabilimento in Via Caduti e dispersi in Russia.

Si rileva pertanto che i valori stimati presso i ricettori fanno riferimento ad una stima modellistica e considerando i valori di rumorosità prossimi ai limiti previsti in facciata ai ricettori e l'incertezza associata tali valori, si ritiene che la valutazione e in particolare l'applicabilità del criterio differenziale durante il periodo notturno vada verificata al termine degli interventi di miglioramento acustico ora proposti.

Belluno, 6 aprile 2016

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 34/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per LUXOTTICA GROUP s.p.a. - Ampliamento di un Fabbricato industriale identificato al foglio 37 mappali 362 e 512 e sui mappali 86, 695, 196, 197, 198, 550, 551, 552, 549, 123, 122, 608, 609, 615, 614, 345 - SUAP 4450 - Pratica n° 00891030272-20012016-1543, nel Comune di Sedico (BL).

Pratica n. 3192

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, di Daniele Vaccari e Francesco Mezzavilla, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 23189 del 21/01/2016;

CONSIDERATO che la dichiarazione non è completa in tutte le sue parti e risulta firmata da uno solo degli



estensori;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'edificazione di nuove strutture produttive per la lavorazione di occhiali e la loro gestione/magazzinaggio, con due nuovi edifici a nord dello stabilimento già esistente per una superficie coperta di 19965 m²;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22400 - Altre colture permanenti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

PRESO ATTO che nella relazione tecnica sono indicati rilievi faunistici nell'area interessata dall'intervento edificatorio al fine di verificare la presenza di animali vertebrati per evidenziare o meno la presenza di specie;

CONSIDERATO che di tali rilievi non sono stati consegnati gli esiti secondo il disciplinare previsto dalla D.G.R. 1066/2007;

CONSIDERATO inoltre che di tali rilievi non è indicato il disegno sperimentale, né la metodologia utilizzata e che pertanto non è possibile ritenerli esaustivi rispetto all'assenza ipotizzata di determinate specie;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;



RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per LUXOTTICA GROUP s.p.a. - Ampliamento di un Fabbricato industriale identificato al foglio 37 mappali 362 e 512 e sui mappali 86, 695, 196, 197, 198, 550, 551, 552, 549, 123, 122, 608, 609, 615, 614, 345 - SUAP 4450 - Pratica n° 00891030272-20012016-1543, nel Comune di Sedico (BL) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Myotis nattereri*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di inoltrare all'Autorità competente per la valutazione di incidenza gli esiti dei rilievi faunistici effettuati, secondo gli standard previsti dalla D.G.R. 1066/2007;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sedico, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione completa debitamente firmata da tutti gli estensori con firma elettronica qualificata o certificata.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 34/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come l'Ampliamento di un fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale della ditta Luxottica Group s.p.a. nel Comune di Sedico, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;



PRESO ATTO delle osservazioni aventi attinenza ambientale in particolare la n. 1.2 – 1.3 – 1.4, n. 2.1 – 2.2 – 2.3 e la n. 3.2 – 3.3 – 3.6., come risulta dal prospetto denominato "Parere di coerenza delle osservazioni" datato Maggio 2016, in atti.

PRESO ATTO del parere del Valutatore, in considerazione anche dei pareri delle autorità ambientali, fatto salvo quanto indicato nei pareri stessi, in particolar modo per quanto concerne le verifiche acustiche al termine del futuro assetto e degli interventi di miglioramento proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'Ampliamento di un fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale della ditta Luxottica Group s.p.a. nel Comune di Sedico, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, in particolar modo per quanto concerne il parere ARPAV, relativamente alle verifiche acustiche al termine del nuovo assetto e degli interventi di miglioramento proposti;
- devono essere recepite le osservazioni aventi attinenza ambientale precedentemente evidenziate;
- devono essere recepite le prescrizioni e raccomandazioni VinCA precedentemente riportate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 11 pagine.